

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di ottobre 2018](#)

Pag. 1



♦ [Chiarimenti sulla fatturazione elettronica](#)
♦ [Sospensione mod. F24 con compensazioni](#)
♦ [Istanza di richiesta del bonus pubblicità](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4



[In evidenza](#)

LETTERE DI COMPLIANCE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal mese di settembre saranno inviate ai contribuenti le lettere di compliance relative ad anomalie riscontrate a seguito dell'invio dello spesometro e della comunicazione relativa ai dati delle fatture per l'anno di imposta 2016 e 2017, ai fini della regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.
- In particolare, è stata potenziata l'attività di assistenza presso gli uffici territoriali e quella telefonica tramite i centri di assistenza multicanale, nonché il servizio online Cassetto fiscale, in cui il contribuente trova i chiarimenti relativi alla lettera ricevuta e la dichiarazione integrativa precompilata o un prospetto precompilato di ausilio alla compilazione della stessa, per perfezionare il ravvedimento operoso nel caso si ritenga corretta la segnalazione dell'Agenzia.



[Principali adempimenti mese di ottobre 2018](#)

Martedì 2 ottobre	Compro oro	Iscrizione al Registro - Gli Operatori Compro oro, attivi alla data del 3.9.2018, che richiederanno l'iscrizione entro il 2.10.2018, potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza dover attendere la pronuncia di accoglimento, da parte dell'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) sulla richiesta presentata.
Martedì 16 ottobre	Imposte dirette	Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Ragionieri commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2018.
Giovedì 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730/2018 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Mercoledì 31 ottobre	Accertamento	Remissione in bonis - Entro il 31.10 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
	Iva	Redditi 2018 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
		Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via telematica il modello Redditi e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della maggiore Iva dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2018, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Rottamazione cartelle	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei carichi dal 1.01.2000 al 31.12.2016 ovvero che hanno regolarizzato le istanze respinte. Per chi ha aderito alla rottamazione dei carichi del 2017, entro il 31.10.2018 deve essere effettuato il versamento della 3ª rata.	
Dottori commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2018.	



Chiarimenti sulla fatturazione elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla fatturazione elettronica. La circolare n. 13/E/2018 risponde, fra l'altro, ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del D.L. 79/2018, che ha prorogato dal 1.01.2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

NESSUNA SANZIONE PER PICCOLO RITARDO

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti.

In una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

FATTURA SCARTATA

In caso di scarto di una fattura da parte del Sdl è possibile un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, deve essere nuovamente inviata tramite Sdl con la data ed il numero del documento originale, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale.

In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Devono essere documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato.

- In ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché a emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia.
- Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE CARTACEA

- L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. 633/1972.
- Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite Sdl, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

OLTRE IL FORMATO XML

Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal D.P.C.M. 3.12.2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

APPALTI

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente.

Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.

L'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

CESSIONE DI CARBURANTI

Fatto salvo il rinvio al 1.01.2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.

Sono conseguentemente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).



Sospensione mod. F24 con compensazioni

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

SOSPENSIONE

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, **fino a 30 giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

La sospensione riguarda i modelli F24 presentati attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, nonché i residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i **servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi** di pagamento, ove la procedura di sospensione è compatibile.

ESITO DEL CONTROLLO

Corretto utilizzo del credito

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento**, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Non corretto utilizzo del credito

Se all'esito del controllo il credito non risulta correttamente utilizzato la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche.

PROFILI DI RISCHIO

- Le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti a:
 - tipologia dei debiti pagati;
 - tipologia dei crediti compensati;
 - coerenza dei dati indicati nel modello F24;
 - dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
 - analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
 - pagamento di debiti iscritti a ruolo.

- A titolo esemplificativo, potranno presentare profili di rischio le seguenti operazioni:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un **soggetto diverso dal titolare del credito stesso**;
 - le compensazioni di **crediti** che, in base a quanto indicato nel modello F24 ("Anno di riferimento") sono **riferiti ad anni di imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione**.

DECORRENZA

Le disposizioni hanno effetto **a decorrere dal 29.10.2018**.



Istanza di richiesta del bonus pubblicità

Dal 2018 è riconosciuto, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite di spesa stabilito. L'agevolazione è stata estesa agli stessi investimenti effettuati tra il 24.06.2017 e il 31.12.2017, con esclusione delle campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali.

MODELLO

- Il modello, approvato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, è utilizzato per presentare:
 - la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La comunicazione, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta;
 - la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". La dichiarazione è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per gli investimenti realizzati **nell'anno 2017** è presentata esclusivamente la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, **esclusivamente in via telematica**, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
 - direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
 - tramite gli intermediari abilitati.
- La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La **comunicazione per l'accesso al credito d'imposta** è presentata **dal 1.03 al 31.03 di ciascun anno**.
- La **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati è presentata **dal 1.03 al 31.01 dell'anno successivo**.

- | | |
|--------------------|---|
| 2017 e 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018. • Per gli investimenti effettuati nell'anno 2017 la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018. • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno 2018, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è presentata dal 1.01.2019 al 31.01.2019. |
|--------------------|---|

COMUNICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE

Entro il 30.04 di ciascun anno il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri **forma un elenco** dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo **teoricamente fruibile** da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

- | | |
|--------------------|---|
| 2017 e 2018 | L'elenco è formato entro il 21.11.2018 e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. |
|--------------------|---|

L'ammontare del credito **effettivamente fruibile** dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.



[FAC SIMILE DOMANDA AMMISSIONE AL BONUS PUBBLICITÀ \(COMPILABILE\)](#)